

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Sistri: aggiornamento dei documenti	In data 22 e 24 gennaio 2014, nella Sezione Interoperabilità del sito istituzionale è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema SISTRI. http://www.sistri.it/
Acque meteoriche di dilavamento	Con recente sentenza la Suprema Corte ritiene non più accomunabili le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali. In particolare, il collegio non ritiene possibile considerare "che le acque meteoriche di dilavamento (anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento)» possano essere assimilate ai reflui industriali. <i>Corte di Cassazione, sezione III, Sentenza 5 febbraio 2014, n. 2867</i>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Dichiarazione Cov	Dichiarazione annuale, dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente	I soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria	01.03.2014	D.lgs. 161/2006 - Art. 5
Sistri	Obbligo di tracciamento telematico Sistri, unitamente ai tradizionali adempimenti cartacei costituiti da registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti (fino al successivo 01 agosto)	Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi	03.03.2014	Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del DL 101/2013
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.03.2014	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

Sistri: partono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi	<p>Le fasi di operatività del sistema L'art. 11 del Decreto Legislativo n. 101 del 31/08/13 ha obbligato all'utilizzo del sistema SISTRI solo i gestori e i produttori di rifiuti (speciali) pericolosi. Dal 1 ottobre 2013 il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è diventato operativo per i trasportatori e i gestori di tali rifiuti. L'obbligo, invece, scatterà dal 3 marzo prossimo per: - enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; - enti ed imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 D. Lgs. 152/2006, nonché i soggetti che</p>
--	--

	<p>effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. La previsione normativa, dunque, non contempla l'obbligo di adesione per: - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; - gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi. <p>Tali soggetti hanno la facoltà di aderire al Sistri su base volontaria. L'impresa che scelga tale eventualità deve comunicare espressamente a Sistri tale volontà. Si evidenzia che per i raccoglitori e trasportatori a titolo professionale che gestiscono rifiuti "urbani" pericolosi a partire dal 30 giugno 2014 è prevista una fase sperimentale di applicazione del Sistri.</p> <p>I produttori iniziali di rifiuti pericolosi</p> <p>In base alle Circolari esplicative del 01 e 31 ottobre 2013 emanate dal Ministero dell'Ambiente si intendono tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano, pertanto nella previsione normativa, i produttori / gestori di rifiuti urbani sia pure pericolosi e quei produttori che non sono organizzati in Enti o imprese (liberi professionisti).</p> <p>La categoria dei "produttori iniziali di rifiuti pericolosi" non deve essere confusa con quella dei "nuovi produttori". Si tratta di quella categoria di soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione. Tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza e il loro obbligo sussiste dal 01 ottobre 2013.</p> <p>Gli step per l'iscrizione e l'adeguamento al sistema</p> <p>Gli Enti o imprese che risultano obbligati all'utilizzo del sistema SISTRI a partire dal 03 marzo 2014, qualora non via abbiano già provveduto, devono procedere all'iscrizione. L'iscrizione si effettua contattando telefonicamente il Call Center del Sistri al n. 800003836 o collegandosi al sito www.sistri.it.</p> <p>Entro il 28 febbraio 2014 le imprese già iscritte che avessero nel frattempo variato i dati comunicati al SISTRI (ad es. cambio legale rappresentante, sede legale), devono procedere al loro aggiornamento (sempre contattando il Call Center e/o collegandosi al sito internet) ed ultimare le procedure di verifica e allineamento.</p> <p>Prima di procedere all'utilizzo del sistema, è necessario verificare il buon funzionamento dei dispositivi in dotazione.</p> <p>Qualora risultino necessari aggiornamenti ai dispositivi, il sistema propone una procedura guidata per l'installazione degli stessi. La guida è disponibile sul sito www.sistri.it.</p> <p>Nel caso in cui il dispositivo di accesso non sia funzionante è opportuno effettuare il ripristino del sistema, seguendo la procedura riportata nella sezione documenti del sito dedicato.</p> <p>Fino al 31 luglio 2014 gli operatori interessati all'utilizzo del sistema, dovranno redigere i formulari e mantenere i registri di carico scarico.</p> <p>Dal 01 agosto 2014 saranno in vigore le sanzioni specifiche relative a Sistri, mentre nel periodo antecedente a tale data rimangono operative quelle relative agli adempimenti cartacei.</p> <p>Richiesta di cancellazione da Sistri</p> <p>La cancellazione può essere richiesta da tutti quei soggetti che hanno effettuato l'iscrizione (es. imprese che non trasportano o gestiscono rifiuti speciali pericolosi o produttori di rifiuti speciali con più di 10 addetti, che non producono rifiuti pericolosi), ma che, a seguito delle successive modifiche di legge, non risultano più obbligati all'utilizzo del SISTRI.</p> <p>La cancellazione dal Sistri può essere attuata mediante l'invio di una e-mail con oggetto: "Cancellazione Sistri", contenente la richiesta della cancellazione a firma del Legale Rappresentante all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it.</p> <p>L'impresa di trasporto che intenda cancellarsi dal Sistri deve presentare istanza di cancellazione dei veicoli alla sezione competente dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'Albo accoglie la richiesta di cancellazione con la seguente procedura (Circolare Comitato nazionale 28 febbraio 2011):</p> <ul style="list-style-type: none"> • invia telematicamente a SISTRI gli estremi identificativi dei veicoli cancellati (numeri di targa e categoria di iscrizione); • SISTRI modifica il numero dei veicoli iscritti, disattiva i dispositivi installati sui veicoli
--	---

	<p>cancellati e dà evidenza all'Albo dell'accoglimento della cancellazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa riconsegna alla sezione regionale i dispositivi USB dei mezzi cancellati, ritira i voucher e prenota l'officina per la disinstallazione delle black box; • a disinstallazione avvenuta SISTRI la comunica alla sezione regionale. <p>I dispositivi rilasciati dalla CCIAA vanno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, a SISTRI con raccomandata A/R indirizzata a "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma."</p> <p>E' il caso di ricordare che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all'adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l'ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività. Ad oggi nessun decreto è ancora intervenuto in tal senso.</p>
Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 125/2013 di conversione del DL 10/2013 - Circolare Ministero dell'Ambiente 31 ottobre 2013

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Quali sono trasportatori tenuti all'iscrizione a sistri ?

I trasportatori di rifiuti obbligati ad aderire a SISTRI sono:

- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (categoria 5);
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti (categoria 5 e comma 8);
- i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cabotaggio);
- i vettori esteri che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza dall'Italia (circolare ministeriale 31.10.13).

2) Quando è previsto l'avvio della fase di sperimentazione dell'utilizzo di Sistri per i rifiuti urbani pericolosi ?

Il 30 giugno 2014. La fase sperimentale per l'applicazione del Sistri al trasporto, alla gestione e al commercio dei rifiuti urbani pericolosi scatterà *"dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o di stoccaggio"*. Si precisa che tale fase partirà solo con l'adozione degli specifici decreti ministeriali previsti dal DI 101/2013.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.